# Allegato E.5: ANTIMAFIA

(D. Lgs. n. 159/2011)

Qualora, nella compilazione del modulo Antimafia (scaricato dal sito internet della Prefettura di competenza), sia necessario fornire attestazioni relative ad una pluralità di soggetti collegati al soggetto richiedente (come da indicazioni contenute nel predetto modulo), quest'ultimo dovrà:

- acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- compilare l'attestazione di propria competenza;
- predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

## Istruzioni antimafia

- Il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.) impone alle Pubbliche Amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia (comunicazione e informazione antimafia) prima di adottare provvedimenti di erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro (artt. 83, c. 3, lett. e) e 91, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, come mod. dalla l. n. 27/2020).

- Ai fini del rilascio della certificazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica, il soggetto interessato è tenuto a presentare:
  - la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA;
  - la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 per tutti i soggetti elencati all'art. 85, commi da 1 a 2-quater, del d.lgs. n. 159/2011 e i loro familiari conviventi.

- Acquisite tali dichiarazioni, Regione Lombardia procede alla consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

**Fino al 31 dicembre 2021**, si procede alla concessione e/o erogazione del contributo in attesa degli esiti delle verifiche antimafia. Qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, il contributo è corrisposto sotto condizione risolutiva, con vincolo di restituzione laddove le verifiche antimafia diano esito positivo (art. 3, d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020).

Il rilascio del contributo è condizionato all'acquisizione di idonee forme di garanzia per il recupero delle somme che dovessero risultare successivamente come illegittimamente percepite.

- La documentazione antimafia è richiesta per tutte le attività organizzate in forma di impresa. Ai fini antimafia, il requisito dell'imprenditorialità (sia essa commerciale o anche sociale) ricorre quando una determinata attività sia condotta:

  a) anche con metodo esclusivamente economico, cioè finalizzato a coprire solo i costi di gestione;
  b) in maniera non occasionale, con la precisazione che vanno considerati come non occasionali anche le attività a carattere stagionale;
  c) con un minimo di organizzazione dei fattori produttivi diversi dal lavoro personale o di quello dei propri familiari.

<u>Tempi di presentazione della documentazione antimafia</u>

La verifica antimafia è presupposto della concessione del contributo (art. 83, d.lgs. n. 159/2011). La verifica è effettuata nella fase di concessione del finanziamento nonché in fase di erogazione, laddove quest'ultima intervenga oltre il periodo di validità della documentazione acquisita in sede di concessione.

Nel caso di contributi erogati in tranches pluriennali, la documentazione antimafia è acquisita per i pagamenti di rate successiva alla prima, qualora questi ultimi siano subordinati alla preventiva verifica di determinate condizioni o presupposti e non possano essere considerati meramente esecutivi del provvedimento di accoglimento della domanda di pagamento.

**Schema controlli antimafia**

| **I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni** | |
|---|---|
| **Art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)** | |
| **Impresa individuale** | ***1*. Titolare dell'impresa**<br>***2*. direttore tecnico (se previsto)**<br>***3*. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2** |

| | |
|---|---|
| **Associazioni** | **1. Legali rappresentanti**<br>**2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)**<br>**3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2** |
| **Società di capitali o cooperative** | **1. Legale rappresentante**<br>**2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)**<br>**3. direttore tecnico (se previsto)**<br>**4. membri del collegio sindacale**<br>**5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)**<br>**6. socio ( in caso di società unipersonale)**<br>**7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001;**<br>**8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7** |
| **Società semplice e in nome collettivo** | **1. tutti i soci**<br>**2. direttore tecnico (se previsto)**<br>**3. membri del collegio sindacale (se previsti)**<br>**4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3** |
| **Società in accomandita semplice** | **1. soci accomandatari**<br>**2. direttore tecnico (se previsto)**<br>**3. membri del collegio sindacale (se previsti)**<br>**4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3** |
| **Società estere con sede secondaria in Italia** | **1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia**<br>**2. direttore tecnico (se previsto)**<br>**3. membri del collegio sindacale (se previsti)**<br>**4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3** |
| **Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia** | **1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa**<br>**2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1** |
| **Società di persone (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)** | **1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata**<br>**2. Direttore tecnico (se previsto)**<br>**3. membri del collegio sindacale (se previsti)**<br>**4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3** |

| | |
|---|---|
| **Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna** | **1. legale rappresentante**<br>**2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)****<br>**3. direttore tecnico (se previsto)**<br>**4. membri del collegio sindacale (se previsti)*****<br>**5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento.**<br>**6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5** |
| **Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico** | **1. legale rappresentante**<br>**2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)****<br>**3. direttore tecnico (se previsto)**<br>**4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)****<br>**5. membri del collegio sindacale (se previsti)*****<br>**6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5** |
| **Raggruppamenti temporanei di imprese** | **1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società**<br>**2. direttore tecnico (se previsto)**<br>**3. membri del collegio sindacale (se previsti)****<br>**4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3** |
| **Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u>** | **Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.** |

| | |
|---|---|
| | **Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.** |

***Ulteriori controlli**: si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui procuratori e sui procuratori speciali (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, nei casi contemplati dall'art. 2477 del c.c., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** **Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che supplenti.

**Concetto di "familiari conviventi"**

Per quanto concerne la nozione di "familiari conviventi", si precisa che per essi si intende "chiunque conviva" con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenne.

**Concetto di "socio di maggioranza"**

Per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza, anche indiretta, relativa delle quote o azioni della società interessata.

Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

La documentazione dovrà, invece, essere prodotta, tuttavia, nel caso in cui i due soci (persone fisiche o giuridiche) della società interessata al rilascio della comunicazione o informazione antimafia siano ciascuno titolari di quote o azioni pari al 50% del capitale sociale o nel caso in cui uno dei tre soci sia titolare del 50% delle quote o azioni.

Ciò in coerenza con l'art. 91, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011, la sentenza n. 4654 del 28/08/2012 del Consiglio di Stato Sez. V e la sentenza n. 24 del 06/11/2013 del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria.